
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI UN DIRIGENTE COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI CHIOGGIA

Con il presente accordo convenzionale, da valere tra le parti, ad ogni conseguente effetto di legge,

TRA

1) il Dr. Marco PLECHERO, c.f. PLCMRC67M11I531C, il quale interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI ROVIGO**, con sede in Rovigo (RO), Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, cod. fisc. e part. IVA 00192630291, che legalmente rappresenta, nella sua qualifica di Dirigente del Settore "*Risorse umane - Gare e contratti - Autorità Urbana - Cultura - Turismo - Eventi*", ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, giusto Decreto sindacale n. 32 del 19/12/2025, agli atti del Comune, nel prosieguo indicato anche come "Ente titolare del rapporto di lavoro" o "Ente di provenienza"

E

2) il Dr., C.F., il quale interviene non in nome proprio ma in nome e per conto del **COMUNE DI** cod. fisc. e part. Iva, con sede legale in (.....), in Via n., che legalmente rappresenta, nella sua qualifica di, nel prosieguo indicato anche come "Ente utilizzatore",

Premesso che:

- il Comune di Rovigo dispone, nel proprio organico, della figura dirigenziale di "Dirigente - Comandante del Settore Sicurezza - Polizia Locale - Protezione Civile - Viabilità, Mobilità e Trasporti", incarico attualmente conferito e ricoperto dal Dott. Luca SATTIN, assunto a tempo pieno e determinato, ex art. 110, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Comune di Chioggia necessita, nelle more della copertura temporanea del posto rimasto scoperto, di ricoprire la figura del Dirigente-Comandante dell'Ente, attualmente vacante, in maniera tale da assicurare il corretto e regolare funzionamento amministrativo e gestionale della struttura;
- l'Ente utilizzatore ha individuato nel Dott. Luca Sattin, attuale Dirigente del Comune di Rovigo, la professionalità idonea a ricoprire tale ruolo;
- per le vie brevi sono intercorsi accordi tra gli Enti coinvolti e l'interessato, finalizzati alla sottoscrizione di un apposito accordo volto a definire le condizioni e le modalità dell'utilizzo in convenzione del Dirigente – Comandante di Polizia Locale Dott. Luca Sattin, e finalizzato a garantire la migliore erogazione dei servizi dei rispettivi Enti;
- il Dr. Luca Sattin ha manifestato il proprio consenso;
- il Comune di Chioggia, con deliberazione della Giunta comunale del n., ed il Comune di Rovigo, con deliberazione della Giunta comunale del n., entrambe dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato l'utilizzo in convenzione del Dirigente Dott. Luca Sattin, autorizzando i rispettivi Dirigenti della Sezione Risorse Umane alla sottoscrizione della presente convenzione;

Richiamato l'art. 36 del CCNL Area Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16 luglio 2024, che consente agli Enti di Area la possibilità di stipulare convenzioni per l'utilizzo congiunto

di personale dirigenziale, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economia nella gestione delle risorse;

Visti:

- l'art. 15, co. 1, della Legge n. 241/1990, il quale testualmente prevede che: “[...], le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l'art. 23-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che: “Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”;
- l'art. 13 del CCNL del personale dell'Area Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto il 17/12/2020;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il presente accordo ha per oggetto la disciplina dell'utilizzo in convenzione del personale dirigenziale del Comune di Rovigo e del Comune di Chioggia, formalmente incaricati secondo i rispettivi ordinamenti.

Il suddetto utilizzo è disposto alle condizioni e modalità di cui ai successivi articoli, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi erogati dai rispettivi Enti e di conseguire un'economica gestione delle risorse.

Il Comune di Rovigo autorizza l'utilizzo temporaneo del proprio Dirigente Dott. Luca Sattin presso il Comune di Chioggia, per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente – Comandante. L'incarico comporta l'assunzione integrale delle responsabilità, dei compiti e degli obiettivi connessi al ruolo, il cui assolvimento permane in capo al Dirigente senza soluzione di continuità ed indipendentemente dall'articolazione fisica della presenza presso le sedi.

Il rapporto di lavoro organico rimane incardinato presso il Comune di Rovigo, che mantiene la titolarità esclusiva del rapporto d'impiego.

Il Comune di Rovigo detiene la priorità in caso di concomitanza di impegni.

Art. 2 – Durata ed impegno orario

La presente convenzione ha una durata definita e temporanea e decorre dal giorno della sua sottoscrizione e fino al 30/06/2026, salvo eventuale proroga.

Il presente accordo comporterà un impegno orario del dirigente interessato all'utilizzo congiunto tra i due enti, correlato:

- al raggiungimento degli obiettivi previsti dai rispettivi enti;

- alle esigenze dell'organizzazione e all'espletamento dell'incarico svolto nei rispettivi enti;
- alla corretta gestione e al necessario coordinamento delle risorse umane dei rispettivi enti¹.

La presente convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso delle parti o su iniziativa di una delle parti che ne faccia richiesta o del Dirigente incaricato con un preavviso minimo di almeno 30 giorni prima, salvo gravi motivi che ne giustifichino l'interruzione immediata.

Art. 3 - Responsabilità

Presso il Comune di Chioggia il Dirigente assumerà le funzioni di Dirigente come nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente utilizzatore. Nello svolgimento di tali funzioni, il Dirigente dipenderà funzionalmente dal Comune di Chioggia, pur mantenendo la dipendenza gerarchica organica dal Comune di Rovigo.

Il Dirigente risponderà direttamente al Comune di Chioggia per gli atti e i provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni ivi svolte.

L'Ente utilizzatore si impegna a garantire al Dirigente le condizioni di lavoro idonee all'espletamento dell'incarico, dotandolo delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie.

La copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi (risorse umane, strumentali e finanziarie) è garantita dal Comune di Chioggia.

Art. 4 – Trattamento economico e rapporti finanziari

Il dirigente, ai sensi dell'art. 36 del CCNL 16/07/2024, percepirà direttamente da parte dell'ente titolare del rapporto di lavoro:

- a) lo stipendio tabellare oltre alle altre voci del trattamento fondamentale;
- b) l'intera retribuzione di posizione prevista per la posizione ricoperta all'interno dell'ente titolare del rapporto di lavoro;
- c) il 100% della retribuzione di risultato prevista per la posizione di cui al punto b, correlata alla valutazione conseguita;
- d) a titolo di retribuzione di posizione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del CCNL 16/07/2024, il 30% del valore economico della posizione ricoperta presso l'ente utilizzatore;
- e) il 10% della retribuzione di posizione prevista presso l'ente utilizzatore (di cui al punto precedente) a titolo di risultato correlata alla valutazione conseguita in base al sistema di valutazione della performance vigente nell'ente utilizzatore, ai sensi dell'art. 36, comma 4, ultimo periodo, del CCNL 16/07/2024.

Gli importi di cui ai punti **a)**, **b)** e **d)** saranno corrisposti con cadenza mensile per 13 mensilità, gli importi di cui ai punti **c)** ed **e)** saranno corrisposti alla conclusione del ciclo della performance.

L'ente utilizzatore rimborserà all'ente titolare del rapporto di lavoro una somma pari al 15% dei compensi erogati di cui al punto **a)** compresi oneri riflessi, ed il 100% dei compensi di cui ai punti **d)** ed **e)** compresi oneri riflessi.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto della presente convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 come novellato.

¹ Art. 13 CCNL 17/12/2020, come confermato dal parere del Dipartimento della Funzione Pubblica 43784 del 02/07/2020, i dirigenti "adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane".

Il Comune di Chioggia sarà titolare del trattamento dei dati relativi all'attività operativa durante il periodo di assegnazione temporanea. Il Comune di Rovigo resterà titolare dei dati relativi al rapporto di lavoro.

Il dirigente sarà designato incaricato/autorizzato al trattamento da parte del Comune di Chioggia per gli accessi e le operazioni sui sistemi informativi aziendali.

Il dirigente condiviso si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite nello svolgimento dell'incarico, anche successivamente alla cessazione dell'utilizzo temporaneo.

Durante la durata della convenzione e per i 12 mesi successivi, il dirigente non potrà intrattenere rapporti professionali o consulenze con soggetti privati coinvolti negli appalti o nelle progettualità gestite durante il periodo di assegnazione temporanea né con enti concorrenti alle attività del Comune di Chioggia.

Eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza e non concorrenza saranno perseguite secondo le disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

Art. 6 – Rinvio, controversie e registrazione

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.

Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali criticità, difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto.

Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Rovigo.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione, ove dovute, sono a carico della parte interessata alla registrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, copia della presente convenzione è trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Rovigo e alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Rovigo, il Dirigente della Sezione Risorse Umane Marco Plechero

Per il Comune di Chioggia, il

Per accettazione e presa visione, il Dirigente Luca Sattin
